

Nella bozza della legge di Bilancio un nuovo regime forfetario a maglia larga

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la bozza della legge di Bilancio 2019 prevede importanti modifiche in materia di **regime forfetario**, con particolare riferimento ai **limiti di accesso ed alle condizioni di applicazione**. Il "nuovo" regime, che in data 07.12.2018 è stato approvato senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, prevede la possibilità di **applicare un'aliquota agevolata del 15% sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali** - ridotta al 5% per le nuove iniziative - **su un reddito massimo di 65.000 euro**. Il massimale di reddito, in particolare, rappresenta la modifica più incisiva in termini applicativi: mentre le disposizioni in vigore prevedono una soglia di reddito differenziata a seconda dell'attività svolta (professionale, commercio ecc.), **ora viene disciplinata una singola soglia (pari a 65.000 euro) per tutte le attività svolte dai contribuenti**. Con riferimento agli altri requisiti, viene previsto che **non possono accedere al regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro** con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano **intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta**. Per effetto di tale modifica un contribuente potrà, contemporaneamente, **svolgere attività come lavoratore subordinato** e contemporaneamente **come lavoratore autonomo**, a condizione che tale attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell'attuale o di precedenti datori di lavoro (la precedente formulazione precludeva invece l'accesso al regime in presenza di un rapporto di lavoro subordinato). Per effetto delle modifiche in previsione, inoltre, **il regime verrà precluso a quei soggetti che detengono partecipazioni in società di persone, associazioni o società a responsabilità limitata**. Di seguito illustriamo le modifiche allo studio delle camere, segnalando che le disposizioni potranno considerarsi definitive solo a seguito dell'approvazione definitiva del provvedimento.

Premessa

Con il disegno di legge di Bilancio 2019 viene prevista una **profonda modifica al regime forfetario che consentirà**, nel complesso, di **estendere l'ambito di applicazione dell'istituto e ridurre le**

condizioni preclusive attualmente previste. Qualora le modifiche proposte siano approvate definitivamente, infatti, il regime forfetario potrebbe trovare applicazione nel limite massimo di compensi/ricavi di **65.000 euro annui senza alcuna distinzione relativa all'attività svolta.**

Continuerà a trovare applicazione, invece, il **coefficiente di redditività** previsto per il calcolo del reddito imponibile e previsto tra il 40% (commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande) e l'86% (costruzioni e attività immobiliari).

NUOVO REGIME FORFETARIO

I – La soglia massima di ricavi è pari a 65.000 euro per tutte le attività.

II – Il reddito imponibile è calcolato sulla base di un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività svolta.

III – Si applica un'aliquota agevolata sostitutiva delle imposte sui redditi (e addizionali) pari al 15%, ridotta al 5% per le nuove attività.

Rispetto alle **condizioni preclusive**, si segnalano le seguenti proposte di modifica:

- il regime può essere fruito anche **in presenza di un rapporto di lavoro subordinato**, a condizione che l'attività "autonoma" non sia svolta in modo prevalente (o esclusivo) nei confronti del datore di lavoro o di precedenti datori di lavoro (nel limite dei due periodi d'imposta precedenti);
- l'accesso al regime è **precluso in caso di partecipazione a società di persone, associazioni o società a responsabilità limitata.**

Di seguito illustriamo le modifiche previste dalla legge di Bilancio 2018 precisando che le disposizioni potranno considerarsi definitive solo a seguito dell'approvazione definitiva del provvedimento.

La nuova disciplina del regime forfetario

Secondo quanto previsto dalla bozza di legge di Bilancio 2019, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario **se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.**

Rispetto alle condizioni di applicazione del regime viene **disciplinato lo stralcio delle condizioni previste attualmente** al comma 54 (spese per lavoro accessorio, dipendenti, collaboratori superiori ad euro 5.000 e costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superiore a 20.000 euro). Salvo il caso in cui sussistano condizioni di esclusione dal regime, **i contribuenti**

potranno accedere all'istituto qualora nell'anno precedente non abbiano avuto compensi o ricavi sopra la soglia prevista (euro 65.000), a prescindere dagli importi sostenuti per beni strumentali e collaborazioni.

Le modifiche proposte prevedono la **revisione di due delle ipotesi di esclusione dal regime**. Nel complesso, le modifiche allo studio delle camere prevedono:

1. la **riduzione dei limiti previsti in materia di lavoro subordinato**;
2. la previsione di limiti più stringenti in materia di **partecipazione a società ed associazioni**. Viene infatti **precluso l'accesso al regime in qualsiasi ipotesi di partecipazione a SRL** (attualmente la preclusione riguarda solamente le SRL trasparenti).

Nel dettaglio, non possono avvalersi del regime forfetario:

ESCLUSIONI	
a	Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito
b	I soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto
c	I soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
d	Gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione Disposizione attuale: <i>gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.</i>

d-bis Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro

Disposizione attuale: *i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.*

Osserva

Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario, **non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali in ottemperanza alle disposizioni previste in materia di ISA**. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da **differenti codici ATECO**, si assume **la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate**.

La determinazione del reddito imponibile e dell'imposta da versare

Rispetto alle disposizioni attualmente in vigore si devono segnalare le seguenti modifiche:

1. **la soglia massima di ricavi non è più determinata, nel suo massimale, a seconda dell'attività svolta**. Come anticipato, tale soglia è pari ad euro 65.000 per qualsiasi attività svolta;
2. **il reddito imponibile viene calcolato sulla base di un coefficiente differenziato a seconda dell'attività svolta**. Le modifiche proposte dalla bozza di legge di Bilancio 2019 prevedono la sostituzione della tabella fornita con legge n. 190/2014 con la tabella sottostante.

COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'

Gruppo di settore	Codici ATECO	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43) – (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64-65-66) – (69-70- 71-72- 73-74-75) – (85) – (86-87- 88)	78%
Altre attività economiche	(01-02-03) – (05-06- 07-08- 09) – (12-13-14- 15-16-17- 18-19-20-21- 22-23-24-25- 26-27-28- 29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49- 50-51-52-53) – (58-59- 60-61-62-63) – (77-78- 79- 80-81-82) – (84) – (90-91- 92-93) – (94- 95-96) – (97- 98) – (99)	67%

I contribuenti forfetari, nel dettaglio, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al **15 per cento**. Nel caso di imprese familiari l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota è stabilita **nella misura del 5 per cento**, a condizione che:

1. il contribuente **non abbia esercitato, nei tre anni precedenti** l'inizio dell'attività di cui al comma 54, **attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;**
2. l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
3. qualora venga proseguita **un'attività svolta in precedenza da altro soggetto**, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti